



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Affidamento in concessione delle attività di gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

L'anno duemiladodici, addì diciotto del mese di Maggio alle ore 13.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori		Si
5	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori		Si

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI, TARSU, TOSAP imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

DATO ATTO che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446 ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche per quanto riguarda le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione (sia spontanea che coattiva) stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
- c) l'articolo 53 del citato decreto ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate;
- d) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione"*, a far data dal 1° ottobre 2006:
 - d.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;
 - d.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;
 - d.3) ha disposto, ai commi 24, 25 e 25-bis, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente il 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

VISTO l'art. 10, comma 13-novies, del D.L. 6-12-2011 n. 201, il quale ha stabilito che «I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012»;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-novies) del D.L. 13-5-2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, con il quale si dispone la cessazione, a decorrere dal primo gennaio 2012, da parte delle società del gruppo Equitalia delle attività di riscossione per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi;

VISTO l'art. 10, comma 13-novies, del D.L. 6-12-2011 n. 201, il quale ha disposto la proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del D.L. 13-5-2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, il quale stabilisce che:
«a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare»;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), del D.L. 13-5-2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, il quale dispone che:

«nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente»;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento medesimo.

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come sostituito dall'art. 5, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale statuisce che «nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente»;

ATTESO in particolare che:

- l'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;
- con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del d.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 10, comma 5, lett. a), della legge n. 448/2001 ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e che, conseguentemente, la procedura di gara in oggetto è disciplinata secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi;

VISTO in proposito il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 4/10/2004, il quale, in relazione alla forma di gestione delle entrate, all'art. 5 prevede che:

1. Il Consiglio comunale, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e nel rispetto della disciplina vigente in materia di servizi pubblici locali, nonché degli obiettivi di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità, delibera la forma di gestione delle entrate.
2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.

VISTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/7/2005 si è ritenuto di individuare, tra le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 in caso di affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, quella dell'affidamento in concessione a soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97 come la più idonea a garantire le suddette ragioni di convenienza e di pubblico interesse, in considerazione soprattutto dell'evidente vantaggio derivante dalla possibilità di sfruttare un know-how consolidato e testato sul mercato;

RILEVATO, come chiarito con parere del 27/5/2004, prot. n. 391/L.142/1bis/23, del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - Sportello delle Autonomie), inviato in allegato alla nota del 25/11/2004, prot. n. 385/13.1/EE.LL., della Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo - Area Raccordo con gli Enti locali, acquisita al protocollo comunale in data 30/12/2004 al n. 32695, che:

- a) oggetto dell'affidamento a terzi non è un servizio pubblico locale, nonostante il richiamo operato dal legislatore alle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Infatti, l'affidamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di un'entrata locale non è un affidamento di un servizio pubblico locale in quanto, come è stato osservato dalla giurisprudenza, non si svolge su di un piano paritario rispetto alla collettività di riferimento, trattandosi di una delle più tipiche ed incisive manifestazioni della potestà autoritativa dell'ente pubblico;

- b) che anche l'Amministrazione finanziaria con risoluzione ministeriale n. 170/E/1995 si è espressa, in ordine alla natura di questo affidamento, per l'affidamento in concessione di pubbliche funzioni;
- c) che, pur non trattandosi di affidamenti di pubblici servizi, occorre far riferimento alla normativa prevista dal legislatore per l'affidamento dei servizi pubblici locali;

ATTESO che in data 31/12/2011 è scaduto il contratto di repertorio n. 2497 del 18/03/2010, con il quale si è proceduto all'affidamento in concessione alla ABACO S.p.A., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6, codice fiscale/partita IVA 02391510266, della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle seguenti entrate:

- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), anche nella accezione di tariffa per l'igiene ambientale (TIA) di cui al D.Lgs. 5/2/1997 n. 22;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

e della sola riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30/12/2011 si è disposto di:

- PROROGARE, nelle more dell'attivazione e dell'espletamento di una nuova procedura di gara, anche ai sensi dell'art. 10, comma 13-novies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, per ulteriori sei mesi dal 1/1/2012 al 30/06/2012 l'affidamento in concessione alla ABACO S.p.A., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6, codice fiscale/partita IVA 02391510266, della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali, di seguito elencate, alle condizioni ivi riportate:

1) TARSU	5,00
2) IMU (in precedenza ICI) con un minimo di € 1,81 ed un massimo di € 51,65;	0,79
3) accertamento ICI e TARSU	25,00
4) riscossione coattiva ICI e TARSU	6,30
5) TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	19,70
6) proventi del servizio di mensa scolastica	10,00
7) proventi del servizio lampade votive	15,00
8) proventi dei posteggi del mercato giornaliero	15,00
9) riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni C.d.S.	20,00
- CONSENTIRE lo svincolo parziale nella misura del 20% (ventipercento) dell'attuale fideiussione, sulla base della considerazione che il versamento dell'IMU, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia mediante F24 (art. 13, comma 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214);
- STABILIRE che, a conferma di quanto già previsto dal contratto di repertorio n. 2497 del 18/03/2010:
 - a) le spese postali relative a tutte le entrate affidate restano a carico del concessionario, fatti salvi i casi previsti dalla legge che legittimano il rimborso delle stesse;
 - b) il personale dipendente da utilizzare deve essere lo stesso già in servizio, al fine di garantire la regolare conclusione dell'iter procedurale delle pratiche amministrative in itinere, che sono di piena conoscenza del suddetto personale;
 - c) al personale in servizio deve essere assicurato il monte ore complessivo previsto per l'attuazione del servizio affidato con contratto di repertorio n. 2497 del 18/03/2010;
 - d) pertanto, in caso di riduzione delle unità impiegate al personale in servizio dovrà essere riconosciuto un incremento del monte ore individuale;

RITENUTO pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 e del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, procedere, per la durata di anni 5 (cinque), all'affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 delle seguenti attività:

A) gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea, riscossione coattiva

- imposta municipale propria (IMU) e imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

B) riscossione coattiva

- sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;
- entrate patrimoniali;
- violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689;
- proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche.

CONSTATATO che, come precisato nel parere del 14/10/2004, prot. n. 22998/2004, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Reparto 2), l'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 rende possibile l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali soltanto a soggetti puntualmente identificati, ossia iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, naturalmente aperto anche a persone giuridiche provenienti dall'UE, con ciò escludendo a priori qualsiasi possibilità di accesso a soggetti che non possiedano tali tassativi requisiti, seppur iscritti in eventuali e similari albi di paesi aderenti all'unione europea;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'articolo 30, relativo alle concessioni di servizi, il quale, nell'escludere tali concessioni dall'ambito di applicazione del codice, prevede che la scelta del concessionario avvenga mediante gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, nel rispetto dei principi desumibili dal trattato ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

RITENUTO comunque opportuno, nel rispetto dei principi sopra indicati ed in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, che l'affidamento del servizio avvenga mediante procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara;

RITENUTO altresì di stabilire le sotto specificate clausole procedurali ed economiche per l'affidamento della concessione, che tengono conto di quanto disposto dalla normativa vigente e della necessità di garantire una effettiva concorrenza:

- 1) Procedura di affidamento del contratto: gara d'appalto mediante procedura aperta espletata avvalendosi delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando;
- 2) Requisiti di partecipazione: soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997, aventi altresì idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del d.Lgs.n. 163/2006 così distinta (*in ordine decrescente di importanza*)

Offerta tecnica	punti	70
Offerta economica	punti	30
Totale	punti	100
- 4) Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
 - a) organizzazione del servizio - max punti 40;
 - b) gestione dei rapporti con l'utente - max punti 10;
 - c) gestione dei rapporti con l'ente - max punti 10;

d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente - max punti 10.

5) Parametri di valutazione dell'offerta economica (in ordine decrescente di importanza):
ribasso offerto sull'aggio posto a base di gara;

RITENUTO opportuno porre a base di gara i seguenti aggi:

TIPOLOGIA DI ENTRATA	ATTIVITA' DA AFFIDARE	AGGIO
imposta municipale propria (IMU) e imposta comunale sugli immobili (ICI)	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	2%
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	5%
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	22%
imposta municipale propria (IMU), imposta comunale sugli immobili (ICI), tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	accertamento	30%
proventi del servizio di mensa scolastica	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
proventi del servizio di illuminazione votiva	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
proventi dei posteggi del mercato giornaliero	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada: riscossione coattiva	riscossione coattiva	15%
entrate patrimoniali: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%
violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%
proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%

RITENUTO di provvedere in merito, demandando al dirigente del settore economico finanziario l'incarico di predisporre tutti gli atti amministrativi attuativi necessari alla esecuzione del presente provvedimento, provvedendo alla predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi atti di gara nel rispetto degli indirizzi dettati con il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 15/12/1997 n. 446;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

PROCEDERE, per la durata di anni 5 (cinque), all'affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 delle seguenti attività:

A) gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea, riscossione coattiva

- imposta municipale propria (IMU) e imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

B) riscossione coattiva

- sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;
- entrate patrimoniali;
- violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689;
- proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche.

STABILIRE che l'affidamento del servizio in oggetto avvenga in virtù dei principi stabiliti dall'articolo 30 del d.Lgs. n. 163/2006 nonché sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Procedura di affidamento del contratto: gara d'appalto mediante procedura aperta espletata avvalendosi delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando;
- 2) Requisiti di partecipazione: soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997, aventi altresì idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del d.Lgs.n. 163/2006 così distinta (*in ordine decrescente di importanza*)

Offerta tecnica	punti70
Offerta economica	<u>punti30</u>
Totale	punti 100
- 4) Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
 - a) organizzazione del servizio - max punti 40;
 - b) gestione dei rapporti con l'utente - max punti 10;
 - c) gestione dei rapporti con l'ente - max punti 10;
 - d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente - max punti 10.
- 5) Parametri di valutazione dell'offerta economica (in ordine decrescente di importanza): ribasso offerto sull'aggio posto a base di gara;

STABILIRE che gli aggi da porre a base di gara sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI ENTRATA	ATTIVITA' DA AFFIDARE	AGGIO
imposta municipale propria (IMU) e imposta comunale sugli immobili (ICI)	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	2%
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	5%
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	22%
imposta municipale propria (IMU), imposta comunale sugli immobili (ICI), tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	accertamento	30%

proventi del servizio di mensa scolastica	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
proventi del servizio di illuminazione votiva	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
proventi dei posteggi del mercato giornaliero	gestione ordinaria e straordinaria, riscossione spontanea, riscossione coattiva	15%
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada: riscossione coattiva	riscossione coattiva	15%
entrate patrimoniali: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%
violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%
proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche: riscossione coattiva	riscossione coattiva	9%

DARE ATTO che, nel rispetto dei principi sopra indicati ed in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, l'affidamento delle attività avvenga mediante procedura aperta, pur non essendone l'ente vincolato in virtù di quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del precitato parere del 27/5/2004, prot. n. 391/L.142/1bis/23, del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Sportello delle Autonomie);

INCARICARE il dirigente del settore economico finanziario di predisporre tutti gli atti amministrativi attuativi necessari alla esecuzione del presente provvedimento, provvedendo alla predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi atti di gara nel rispetto degli indirizzi dettati con il presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 774

li 31 MAG. 2012

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addì 31 MAG 2012

IL MESSO COMUNALE
Adm

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE ___ SETTORE

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
F.to. A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da _____
al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
